



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Settima Sezione Civile

In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott. Gianpiero Scoppa Presidente
dott. Francesco Paolo Feo Giudice
dott. Virgilio Dante Bernardi Giudice relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

(art. 270 CCII)

Dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED]

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nato a [REDACTED] (NA) il 08/02/1969

- Visto il ricorso depositato dalla sig.ra [REDACTED], difesa dall'avv. Francesco Saverio Orlando, con il quale adiva il Tribunale di Napoli depositando istanza per l'apertura della propria liquidazione controllata;
- Letta la relazione dell'OCC, avv. Bruno Stellato, e la documentazione prodotta in atti;
- considerato, in linea generale, che ai fini dell'apertura della liquidazione controllata non rilevano né la causa, l'origine o le modalità dell'indebitamento (*rectius*, sovraindebitamento) né l'assenza di atti in frode ai creditori, sulle quali pertanto il tribunale non dovrà effettuare, in questa sede, alcuna valutazione;
- considerato che con riguardo all'ammissibilità il Tribunale limita la propria verifica alla sussistenza del presupposto soggettivo, sostanziandosi nella non assoggettabilità del ricorrente a procedure concorsuali maggiori (es: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, etc.), nonché dei presupposti oggettivi e segnatamente: la sussistenza del sovraindebitamento; la relazione dell'OCC e la sua completezza e l'assenza di domande di accesso a procedure alternative di regolazione della crisi;
- rilevato che la ricorrente non risulta sottoponibile, almeno allo stato degli atti, ad altra procedura concorsuale maggiore, non sembrando svolgere attività d'impresa, come attestato nella stessa relazione del gestore della crisi, avv. Camillo Bruno (in essa infatti si segnala che la ricorrente non



risulta intestataria di alcuna ditta individuale, ma solo socio accomandante della [REDACTED] e amministratore della [REDACTED] Challenge srl fino al 23/6/20 [REDACTED] cfr p. 7 della Relazione Occ);

- rilevato che dalla predetta relazione del gestore emerge che la debitoria complessiva, allo stato, ammonta ad oltre 3 milioni di euro (cfr. p. 4 della relazione Occ) per effetto di una sentenza di primo grado, gravata ma provvisoriamente esecutiva ex lege e il cui relativo procedimento esecutivo avente ad oggetto immobili della ricorrente risulta avviato;
- rilevato che la sentenza di condanna in primo grado è sì in solido con altri tre soggetti, ma che, pur considerando la debitoria scaturente pro quota, il debito a carico della ricorrente sarebbe pari ad oltre 847.000 euro, come attestato dal gestore (Cfr. p. 4-5 della Relazione Occ);
- considerato pertanto che la relazione dell'Occ attesta che la stima degli immobili intestati alla ricorrente ammonta complessivamente ad euro 587.000 (cfr. p. 12 della Relazione Occ) e che le entrate familiari disponibili consistono in euro 6.840 all'anno a titolo di canone di affitto (570 euro mensili lordi) per un nucleo familiare composto di quattro persone appare sussistere, allo stato, il presupposto del sovraindebitamento (come attestato nella medesima relazione Occ);
- Rilevato che il gestore dell'Occ ha attestato che la documentazione prodotta dal debitore è completa ed attendibile;

- Visti gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **FORNICOLA NERI (C.F. [REDACTED])** nato a Torre del Greco (NA) il [REDACTED], e residente in **[REDACTED]** alla Via **[REDACTED]**, n. **[REDACTED]**, (come da ricorso in atti);

Nomina

Giudice delegato il dott. Francesco Paolo Feo;

Nomina

Liquidatore l'avv. Camillo Bruno (BRNCLL76D02F839H), già gestore della crisi (come previsto espressamente dall'art. 270, comma 2, lett. b, CCII), dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, terzo comma, CCII;

Ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, se tenuto, e l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

Ordina

al Liquidatore, in presenza di beni immobili o beni mobili registrati, di effettuare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti (art. 270, comma 2, lett. g, CCII);

Assegna



ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporli ai sensi dell'art. 201 CCII;

Dispone che il Liquidatore

- Notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione a cura del liquidatore ex art. 270, quarto comma, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- Esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Napoli e del Ministero della Giustizia, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, secondo comma, lett. f), CCII ovvero, qualora il debitore svolga attività d'impresa, esegua la pubblicazione altresì presso il registro delle imprese;
- Aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, secondo comma, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- Decorsi i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, primo comma, CCII e lo comunichi agli interessati;
- Ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- Due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII; esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- Provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, terzo comma, CCII e a presentare istanza per la liquidazione del compenso;
- Chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;

Ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore, anche in vista di ulteriori valutazioni da compiersi in corso di procedura;

Si comunichi all'OCC/liquidatore.

Così in Napoli nella camera di consiglio del 13 settembre 2023

Il Giudice relatore
dott. Virgilio Dante Bernardi

Il Presidente
dott. Gianpiero Scoppa

